

TRIBUNALE DI VENEZIA

DOMANDA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI -

PROCEDURA FAMILIARE

ex artt. 66 e 67 e ss. Codice della Crisi d'Impresa

*** * ***

I signori [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], entrambi residenti in [REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi nella presente procedura dall'Avv. Alberto Furlanetto (C.F.: FRLLR63L15L736Y- FAX: 041.5068789- PEC: *alberto.furlanetto@venezia.pecavvocati.it*) del Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Colombo n. 5, giusta procura alle liti redatta su foglio separato ed allegata al presente atto

ESPONGONO

Premessa

LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

I **coniugi** [REDACTED] **sposati in regime di comunione dei beni**, versano in una situazione di grave difficoltà finanziaria caratterizzata dall'esistenza di una rilevantissima esposizione debitoria, comune ad entrambi, che sostanzialmente ha tratto origine dalle vicende connesse e collegate con la compravendita e successiva ristrutturazione della loro casa di abitazione in [REDACTED] (doc. 1).

Prima di tale vicenda i ricorrenti versavano in normali condizioni finanziarie, essendo entrambi percettori di reddito da lavoro dipendente.

I coniugi [REDACTED] hanno sempre condotto una vita umile ed onesta, lavorando con dedizione ed onorando sempre e non hanno mai avuto problemi di tipo finanziario.

Senza intenti autocelebrativi, pare opportuno evidenziare altresì che il sig. [REDACTED] è un ex dipendente dell'Arma dei Carabinieri che ha da poco concluso la propria carriera in maniera più che dignitosa essendo stato insignito dell'Ordine di Cavaliere

della Repubblica Italiana, per meriti umanitari per aver partecipato, tra le altre, alla missione Antica Babilonia in Nassirya.

L'origine dell'indebitamento non deriva quindi da una vita "sregolata" né dall'essere i coniugi [REDACTED] persone che sperperano denaro e contraggono debiti senza cognizione di causa.

Al contrario, come poc'anzi evidenziato, l'attuale indebitamento ha avuto origine dai plurimi imprevisti incontrati nel corso dell'attività di restauro dell'immobile di [REDACTED] [REDACTED] adibito a prima casa, che i coniugi [REDACTED] acquistavano dopo aver venduto la casa in cui abitavano (doc. 2).

Detto immobile, che all'apparenza e secondo quanto garantito dall'agente immobiliare si presentava come già abitabile salvo piccoli interventi di manutenzione, nella realtà è risultato necessitare di ristrutturazione pressoché integrale.

Nello specifico, per far fronte all'esborso relativo all'acquisto dell'immobile, pari a € 165.000=, i coniugi [REDACTED] stipulavano un contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 120.000= (doc. 3), importo che andava a coprire solo parzialmente il prezzo di acquisto.

Per saldare il prezzo di acquisto e per sostenere l'esborso relativo alla ristrutturazione secondo le previsioni iniziali, oltre ad accedere in parte ai benefici fiscali di cui al Superbonus 110% e in parte alle ordinarie detrazioni fiscali, il sig. [REDACTED] [REDACTED] vendeva un immobile di sua proprietà sito in Caorle (VE) (doc. 4), nonché la quota di proprietà di altro appartamento sito in Pavia (doc. 5).

Entrambi i coniugi hanno inoltre contratto debiti con alcune società finanziarie e il sig. Dalla Bella ha altresì richiesto dei prestiti personali ad amici.

Nel percorso di ristrutturazione si presentavano diversi inconvenienti, sia con riguardo ai maggiori - e inizialmente imprevisti - lavori da eseguire dovuti alle problematiche incontrate sull'immobile e non conosciute al tempo dell'acquisto, sia riguardo alle criticità emerse in relazione alle detrazioni fiscali ed alle cessioni dei crediti.

In conseguenza di ciò, i coniugi [REDACTED] si sono via via indebitati, in prevalenza con le varie ditte incaricate dei lavori di ristrutturazione, per un importo complessivo che all'attualità ammonta a poco meno di 200.000= euro.

Alla data odierna, i coniugi [REDACTED] purtroppo non sono più in grado di onorare i debiti contratti con le varie ditte che hanno prestato la loro opera nei lavori di ristrutturazione dell'immobile, né con i soggetti privati che hanno prestato loro le somme necessarie alla ristrutturazione.

Chiarita così la genesi dell'indebitamento dei coniugi [REDACTED], va rilevato che il sig. [REDACTED], ex dipendente dell'Arma dei Carabinieri, è ora in pensione e che la moglie, sig.ra [REDACTED] lavora come dipendente presso una catena di supermercati.

I redditi attuali ed il patrimonio degli odierni istanti, non sono certamente sufficienti a consentire loro di rientrare integralmente dall'esposizione debitoria.

Per tale ragione intendono accedere alle procedure di sovraindebitamento del consumatore previste dal Codice della Crisi.

Più specificamente, i coniugi [REDACTED] intendono proporre – come in effetti con il presente atto, propongono - istanza ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. del D.Lgs 14/2019 – (c.d. “Codice della Crisi d’impresa”) nella loro veste di consumatori e coniugi conviventi, intendendo così sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito sotto forma di “procedura familiare”.

A tal fine in data 18/03/2024 i coniugi [REDACTED] si sono rivolti all’Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Venezia - chiedendo la nomina di un “Gestore della Crisi” che predisponesse la Relazione prevista dall’art. 68 CCII (doc. 6).

L'OCC presso l’Ordine degli Avvocati di Venezia ha aperto la procedura n. 99/2024, e ha nominato quale Gestore della crisi l’avv. Marianna Mattei del Foro di Venezia (doc. 7), la quale ha redatto la Relazione che qui viene allegata e che costituisce parte integrante della domanda (doc. 8).

*** * ***

A) Possesso dei REQUISITI SOGGETTIVI in capo ai signori [REDACTED]

[REDACTED]

Esaurita la premessa fattuale, occorre anzitutto verificare la sussistenza del possesso, in capo agli istanti, dei requisiti soggettivi per accedere alla procedura.

1. I signori ██████████ agiscono in questa sede quali “consumatori”, nella definizione fornita dal CCII, possedendo i requisiti soggettivi che tali li qualificano.

Il sig. ██████████ è pensionato, ex dipendente dell’Arma dei Carabinieri, mentre la sig.ra ██████████ è impiegata quale lavoratrice dipendente presso una catena di supermercati.

La situazione debitoria degli stessi non è stata originata dallo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, e **tutti i debiti attualmente esistenti sono di natura consumeristica** in quanto collegati, come già detto, alle vicende afferenti l’acquisto e la ristrutturazione della casa di abitazione.

2. I signori ██████████ non hanno mai beneficiato dell’istituto dell’esdebitazione.

3. I signori ██████████ non hanno generato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Ricorrono pertanto i requisiti soggettivi per accedere alla procedura.

Va altresì evidenziato che, in quanto coniugi conviventi, oltre che comproprietari della casa coniugale precedentemente acquistata, i coniugi ██████████ intendono avvalersi della “**PROCEDURA FAMILIARE**” prevista dall’art. 66 CCII.

Sul punto si rende necessaria una preliminare e fondamentale considerazione.

Il “nucleo familiare” dei coniugi ██████████ (vedi doc. 9) comprende, oltre ai coniugi, anche i 3 figli - ██████████ - tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, **i quali tuttavia intendono rimanere totalmente estranei alla procedura di sovraindebitamento promossa dai genitori, non ritenendosi in alcun modo responsabili dei debiti contratti esclusivamente da questi ultimi.**

I figli, che in relazione all’età sono prossimi ad uscire di casa, per ragioni più che comprensibili non intendono “ipotecare” il loro futuro gravandosi di debiti contratti in via esclusiva dai genitori.

E’ pacifico che, in base al dato normativo (art. 67, comma 2 lett. e) CCII), al richiedente l’ammissione alla procedura di sovraindebitamento, viene richiesto l’elenco

“degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.

Gli odierni ricorrenti non intendono sottrarsi a tale obbligo.

Tuttavia, come detto poc’anzi, i tre figli maggiorenni che **non hanno in alcun modo concorso - neppure in minima parte, né partecipando ad alcuna trattativa o stipulando alcun contratto, né tantomeno prestando alcuna forma di garanzia - alla formazione del debito**, non intendono prendere parte alla procedura da sovraindebitamento, rimanendovi estranei.

Per tale ragione, la loro situazione reddituale, pure evidenziata, non dovrà venire presa assolutamente in considerazione nel contesto della presente procedura.

Autorevoli commentatori condividono pienamente l’assunto (sul quale non consta che al momento si sia formata della giurisprudenza), affermando che *“Il figlio che non è coinvolto nell’indebitamento dei genitori rimane estraneo alla procedura familiare per cui non è necessario prendere in considerazione anche la massa attiva e passiva di costui. L’art. 66 non prevede che l’accesso alla procedura di sovraindebitamento familiare si estenda a tutti i membri conviventi della famiglia, ma offre la possibilità ai membri della stessa famiglia che potrebbero proporre ciascuno una procedura, di farlo cumulativamente”.*

*** * ***

B) Quanto alla POSIZIONE DEBITORIA originata da debiti contratti dai coniugi, signori [REDACTED]

In ragione della documentazione consegnata dagli istanti, i **debiti contratti dai signori [REDACTED]** possono essere così riassumibili:

- 1) Mutuo fondiario di complessivi € 120.000=, contratto per l’acquisto della casa di abitazione in data 19/04/2021; sino ad oggi le rate del mutuo sono state sempre puntualmente rimborsate ed all’attualità il debito residuo ammonta ad €. 103.245= come da piano di ammortamento allegato al contratto (vedi doc. 3);
- 2) Fido “ponte” Centromarca Banca – Filiale di San Donà di Piave - per il quale risulta attualmente un residuo di circa €. 18.690= (doc. 10)
- 3) Cessione del quinto dello stipendio [REDACTED] alla società Pitagora S.p.a. per l’importo mensile di € 168= e per un residuo di € 10.416= (doc. 11)

- 4) Cessione del quinto dello stipendio [REDACTED] alla società ADV Finance per l'importo mensile di € 391= e per un residuo di € 31.105,62= (doc. 12)
- 5) Prestito Infruttifero concesso da Davide Midenà per l'importo di € 13.500=, oggi ridotto ad € 8.500= come confermato dal creditore in data 18/3/2024 – doc 13).
- 6) Prestito infruttifero concesso da Alessandro Ursella, oggi creditore dell'importo di € 26.153,62= di cui all'atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Udine in data 18/04/2024 (doc. 14 A), rinnovato in data 15/7/2024 (doc. 14 B)
- 7) Finanziamento con Deutsche Bank con rata mensile di € 382,40 e residuo debito di € 25.241,40=, come risulta dal piano di ammortamento all'11/06/2024 (doc. 15)
- 8) Fido Carta di Credito Deutsche Bank di € 2.756,21= e accredito rata mensile di circa €130= (doc. 16)
- 9) Finanziamento Compass rata mensile € 240,60 e residuo debito di € 12.513,76=, come risulta dal piano di ammortamento al 28/05/2024 e dall'ultima diffida di pagamento del 5/7/2024 (doc. 17)
- 10) Impresa Edile Donadon Alessandro € 17.600=, cui deve aggiungersi la spesa dovuta per il protesto dell'assegno consegnato pari a € 676,15 (doc. 18)
- 11) Panighello Costruzioni € 11.665= (doc. 19)
- 12) Quintavalle e Basso Lattonieri € 2.945,69 (doc. 20)
- 13) Idrosanitaria Piave € 11.136,32 (doc. 21)
- 14) Teso Impianti Elettrici € 4.159= (doc. 22)
- 15) MAP di Mauriuzzo Paolo € 36.965,12 (doc. 23)
- 16) Barosco Cedice S.p.a. € 372,60 (doc. 24)
- 17) Veritas servizio idrico € 37,12 (doc. 25)
- 18) TARI € 217,70 (doc. 26)
- 19) Tassa automobilistica anno 2022 € 232,39 (doc. 27)
- 20) Consorzio di bonifica Veneto orientale € 105,62 (doc. 28)

Si precisa che i debiti suindicati ai numeri **1), 3) e 4)** risultano correttamente rimborsati in conformità all'attuale piano di ammortamento per quanto riguarda il mutuo ipotecario – il cui rimborso avviene pro quota tra i due coniugi -, e a mezzo

trattenuta nella pensione / stipendio per quanto riguarda le due cessioni del quinto, effettuate l'una dal sig. [REDACTED] e l'altra dalla signora [REDACTED]

B1 - Debiti contestati

Oltre ai debiti sopra riepilogati, vi è anche una posizione debitoria contestata nei confronti della ditta Ragazzo Serramenti per € 4.000= (doc. 29) per i lavori commissionati relativi alla fornitura e posa dei serramenti installati presso l'abitazione dei coniugi Dalla Bella.

Poiché i lavori non sono mai stati ultimati, le certificazioni tecniche non sono state consegnate e inoltre vi sono delle contestazioni afferenti la cattiva esecuzione di alcuni lavori (questioni tutte tempestivamente contestate dal Direttore dei Lavori e dallo scrivente difensore) di tale debito non si terrà conto nel computo totale.

L'unico creditore privilegiato è CentroMarca Banca per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa (vedi doc. 3).

L'ammontare totale dei debiti contratti dai coniugi [REDACTED] al netto del residuo mutuo fondiario è pari a € 221.489,32=.

A tale importo devono aggiungersi € 8.440,69, quale quota del 50% del compenso dovuto all'OCC **in prededuzione** in forza del preventivo già sottoscritto, che andrà comunque onorato, allegato sub doc. 30), il compenso dell'*advisor* Avv. Alberto Furlanetto, come da preventivo già sottoscritto (doc. 43), che andrà comunque onorato.

Riepilogo posizione debitoria complessiva:

Spese OCC	€ 8.440,00
Spese legali	€ 9.400,00
Mutuo ipotecario – in privilegio	€ 103.245,00
Debiti verso i creditori chirografari	€ 221.489,32
TOTALE COMPLESSIVO POSIZIONE DEBITORIA	€ 342.574,32=

B2 - Procedure esecutive in corso

In data 28/5/2024 il sig. [REDACTED] ha ricevuto la notifica di un pignoramento presso terzi dal creditore Alessandro Ursella per l'importo precettato di € 26.153,62=, con udienza fissata per il giorno 10/12/2024 (doc. 31).

Con atto di precetto rinnovativo notificato il 20/07/2024 (doc. 14 B) l'esecutante Ursella ha dato atto di non aver iscritto a ruolo il suddetto atto di pignoramento presso terzi, il quale ha quindi perso la propria efficacia, e di aver provveduto a comunicare ai terzi pignorati la cessazione di ogni obbligo ai sensi dell'art. 164 *ter* disp. Att. c.p.c.

I terzi pignorati avranno quindi l'obbligo di liberare le somme finora trattenute in forza del pignoramento presso terzi notificato in data 25/5/2024 e, pertanto non si terrà conto nei calcoli che seguono della trattenuta del quinto della pensione effettuata dall'esecutante Ursella.

C) QUANTO ALL'ATTIVO PATRIMONIALE

i. Beni Immobili

Il patrimonio dei coniugi [REDACTED] comprende unicamente l'immobile di abitazione sito in [REDACTED], acquistato per la quota di ½ ciascuno in regime di comunione dei beni, in data 19/04/2021 (vedi doc. 1) e gravato da mutuo ipotecario di originari € 120.000= per il quale risulta iscritta ipoteca volontaria in favore di Centromarca Banca per l'importo di € 240.000=(vedi doc. 3).

Il valore commerciale dell'intero immobile è stato stimato in € 212.000= come da allegata perizia di stima (doc. 32).

I coniugi [REDACTED] non possiedono altri beni né in Italia né all'estero.

ii. Beni mobili registrati

I coniugi [REDACTED] non sono proprietari di beni mobili registrati.

L'autovettura che utilizzano in famiglia è di proprietà di LeasePlan Italia S.p.a. in ordine alla quale hanno sottoscritto un contratto di noleggio a lungo termine e che comporta una spesa mensile di € 412= (doc. 33)

Quelli appena elencati sono gli unici beni di proprietà dei coniugi [REDACTED]

iii. Conti correnti bancari e risparmi

Gli odierni istanti sono titolari di n. 5 rapporti di conto corrente, e precisamente:

- c/c n. 000000469343 acceso presso CentroMarca Banca – filiale di San Donà la cui giacenza alla data del 6/6/2024 era pari a € - 18.690,91. Di tale debito è stato dato atto nel capitolo “posizione debitoria” al doc. n. 10)
- c/c n. 000000001294 acceso presso CentroMarca Banca – filiale di San Donà la cui giacenza alla data del 06/06/2024 era pari a € - 3.555,66 (doc. 34).
- c/c n. 0001056078247 acceso presso Poste Italiane S.p.a., la cui giacenza alla data del 4/6/2024 era pari a € 577,62 (doc. 35).
- c/c intestato a ██████████ acceso presso Conto Corrente Arancio, la cui giacenza alla data del 6/6/2024 era pari a € 3,50 (doc. 36).
- c/c intestato a ██████████ acceso presso Conto Corrente Arancio, la cui giacenza alla data del 6/6/2024 era pari a € 301= (doc. 37).

D) QUANTO AI REDDITI

Il sig. ██████████ percepisce una pensione mensile di circa € 1.486= (doc. 38), mentre la signora ██████████ percepisce quale lavoratrice dipendente uno stipendio mensile di circa € 1.030= (doc. 39), quali risultano delle allegate dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. 40-42).

Sia la pensione che lo stipendio sono gravati da cessione del quinto in favore di due finanziarie, cessioni in assenza delle quali risulterebbero evidentemente di importo più elevato.

E) QUANTO ALLE SPESE CORRENTI MENSILI

Nell'esame e nella comparazione tra attivo patrimoniale/reddituale e posizione debitoria è assolutamente necessario tener conto delle spese mensili cui i coniugi ██████████ ██████████ devono necessariamente far fronte, e ciò con riferimento alla gestione e al mantenimento della famiglia.

Come anticipato poco sopra, i tre figli maggiorenni non intendono concorrere al pagamento dei debiti gravanti sui genitori.

Per tale ragione, nel computo delle spese correnti mensili per il mantenimento e la gestione della vita familiare, comprensive dell'acquisto di alimentari, abbigliamento, medicinali, cui si aggiungono le spese per il mutuo, per le utenze domestiche, telefonia e le spese sanitarie cui devono far fronte gli istanti mensilmente, non si terrà conto delle spese necessarie per i tre figli, ma le spese verranno calcolate tenendo presenti solo quelle strettamente relative ai due coniugi, considerando i figli come economicamente autosufficienti.

Viene inoltre ricompresa tra le spese mensili il costo del noleggio a lungo termine dell'automobile utilitaria utilizzata dalla famiglia per l'importo mensile di € 412= comprensivo di spese di gestione quali assicurazione, bollo auto e manutenzione (vedi doc. 33).

La spesa mensile per l'utilizzo dell'auto utilitaria in uso ai coniugi [REDACTED] - di fatto non eccessiva se si considera che è comprensiva di tutti i costi di gestione - è irrinunciabile dal momento che l'auto viene utilizzata dalla signora [REDACTED] per recarsi al lavoro e per gli spostamenti necessari per le spese familiari e per ogni necessità irrinunciabile.

Di conseguenza, le spese correnti mensili per il mantenimento e la gestione della vita familiare, con le limitazioni di cui sopra, sono quelle risultanti dal prospetto che di seguito viene illustrato:

CAUSALE	IMPORTO
Rateo mensile mutuo abitazione	Circa € 570,00
Rateo mensile noleggio automobile comprensivo di assicurazione e bollo (doc. 34)	€ 412,00
Carburante mensile	Circa € 150,00
Spese alimentari, di abbigliamento, telefonia, sanitarie per 2 persone ([REDACTED])	Circa € 400,00
Spese mensili utenze (servizio idrico, energia elettrica, rifiuti)	Circa € 240,00
TOTALE USCITE MENSILI	Circa € 1.772,00

F) ATTIVO DISPONIBILE PER IL PIANO

L'attivo disponibile è costituito dai redditi/pensione dei coniugi ██████████ in misura piena e non falcidiata, detratte le spese necessarie al mantenimento dei coniugi.

Si considerano invece falcidiabili, ai sensi dell'art. 67, comma 3, CCII, i debiti derivanti dai due contratti di cessione del 1/5 della pensione/ stipendio che i signori ██████████ ██████████ hanno sottoscritto rispettivamente con ADV Finance e Pitagora S.p.a.

Orbene, il canone ermeneutico giurisprudenziale vigente ritiene che la cessione del 1/5 dello stipendio/pensione rappresenti la cessione di un credito futuro che, fin quando non matura, è nella disponibilità del cedente.

Invero, l'effetto traslativo della cessione si verifica solamente quando il credito viene ad esistenza e, pertanto, non essendo le pensioni/ stipendi futuri ancora maturati alla data di omologazione del piano del consumatore, le cessioni non possono essere opponibili al sovraindebitato che può quindi disporre delle somme cedute.

Numerose sono le pronunce di merito in tal senso: *"Nell'ambito del piano del consumatore di cui alla Legge n. 3/2012, può essere prevista anche la falcidia del debito derivante dalla restituzione di un finanziamento assistito da una cessione del quinto dello stipendio e dell'intero TFR, in quanto la cessione dei crediti del consumatore non ancora venuti ad esistenza alla data di omologazione del piano, con riferimento ai quali l'effetto traslativo non si sia ancora verificato, è inopponibile agli altri creditori del soggetto sovraindebitato"* (Trib. Livorno 18/1/2018. Nello stesso senso anche Trib Napoli 18/5/2018).

Detratti dal reddito mensile complessivo attuale di circa €. 2.500= le spese mensili pari a €. 1.772=, salvo spese straordinarie e/o impreviste, residua un importo disponibile di circa €. 730= mensili da destinare al Piano di ristrutturazione del debiti.

Tuttavia – circostanza di rilievo -, **in caso di falcidia dei crediti che beneficiano della cessione del quinto**, tornerebbero ad essere disponibili in favore della massa dei creditori ulteriore €. 575, portando così il totale a €. 1.305 mensili (730 + 575) che, calcolati per 13 mensilità, danno un **importo complessivo annuo di circa € 16.900= disponibile a sostegno del piano.**

*** * ***

IL PIANO PROPOSTO AI CREDITORI

Riepilogati tutti gli elementi che compongono l'attivo ed il passivo, e dato atto che nella massa passiva sono ricompresi:

- Crediti da pagare in prededuzione (OCC e advisor)
- Crediti privilegiati (mutuo ipotecario Centromarca banca)
- Crediti chirografari (tutti gli altri),

il Piano proposto ai creditori prevede:

- il pagamento integrale, dopo l'omologa e non appena le somme saranno disponibili, delle spese di procedura in prededuzione; le spese in prededuzione comprendono il saldo delle spese dell'OCC nella misura di € 8.440,69 (vedi doc. 30) e il saldo delle spese legali dell'advisor avv. Alberto Furlanetto pari a € 9.413,84=, come da preventivo sottoscritto (vedi doc. 43), detratti gli acconti già versati;
- la prosecuzione del pagamento del mutuo ipotecario secondo l'originario piano di ammortamento, ai sensi dell'art. 67, comma 5, CCII;
- la falcidia dei soggetti che godono della cessione del quinto dello stipendio / pensione dei coniugi ██████████ ai sensi dell'art. 67, comma 3, CCII;
- il pagamento parziale e percentuale dei creditori chirografari come illustrato nella successiva tabella, per una percentuale pari al 44,5%%
- Il Piano, inoltre, non prevede la maturazione di interessi a favore dei creditori, eccezion fatta per il credito privilegiato.

DURATA DEL PIANO

In sintesi, detratto l'importo residuo del mutuo (pari a € 103.245=), le cui rate continueranno a venire rimborsate secondo l'originario piano di ammortamento, considerate le entrate mensili e detratte le spese necessarie alla vita quotidiana, i coniugi ██████████ **propongono di mettere a disposizione dei creditori l'importo di € 1.300 mensili** che, per 13 mensilità, danno un **importo complessivo annuo di circa € 16.900=** per un **periodo di 7 anni.**

In sintesi, calcolando l'importo annualmente messo a disposizione e calcolato come sopra in € 16.900= per 7 anni quale arco temporale prospettato per l'esecuzione del piano, i coniugi ██████████ **propongono di mettere a disposizione dei creditori l'importo**

complessivo di € 118.300=.

Ciò consentirà di pagare i creditori chirografari per una percentuale pari a circa il 45,5% del loro credito.

Il Piano proposto è così schematicamente riepilogato:

Creditore	Importo Debito	Natura credito	Percentuale pagamento	Importo soddisfatto
Centromarca Banca - Mutuo	€ 103.245,00	privilegiato	100% mediante rimborso rateale	103.245,00
OCC Ordine Avvocati Venezia	€ 8.440,00	in prededuzione	100%	€ 8.440,00
Advisor – avv. Furlanetto	€ 9.413,00	in prededuzione	100%	€ 9.413,00
Centromarca Banca – Fido ponte	€ 18.690,00	chirografario	45,5%	€ 8.503,95
Pitagora S.p.a.	€ 10.416,00	chirografario	45,5%	€ 4.739,28
ADV Finance	€ 31.105,62	chirografario	45,5%	€ 14.153,05
Davide Midena	€ 8.500,00	chirografario	45,5%	€ 3.867,50
Alessandro Ursella	€ 26.153,62	chirografario	45,5%	€ 11.899,89
Deutsche Bank	€ 25.241,40	chirografario	45,5%	€ 11.484,83
Deutsche Bank -carta credito	€ 2.756,21	chirografario	45,5%	€ 1.254,07
Finanziamento Compass	€ 12.513,76	chirografario	45,5%	€ 5.693,76
Impresa Edile Donadon	€ 18.276,15	chirografario	45,5%	€ 8.315,64
Panighello Costruzioni	€ 11.665,00	chirografario	45,5%	€ 5.307,57
Quintavalle e Basso Lattonieri	€ 2.945,69	chirografario	45,5%	€ 1.340,28
Idrosanitaria Piave	€ 11.136,32	chirografario	45,5%	€ 5.067,02
Teso Impianti Elettrici	€ 4.159,00	chirografario	45,5%	€ 1.892,34
MAP di Mauriuzzo Paolo	€ 36.965,12	chirografario	45,5%	€ 16.819,12
Barosco Cedice S.p.a.	€ 372,60	chirografario	45,5%	€ 169,53
Veritas Servizio Idrico	€ 37,12	chirografario	45,5%	€ 16,88
Veritas TARI	€ 217,70	chirografario	45,5%	€ 99,05
Consorzio di Bonifica	€ 105,62	chirografario	45,5%	€ 48,05

Regione Veneto – Bollo Auto	€ 232,39	chirografario	45,5%	€ 105,73
TOTALE DEBITO CHIROGRAFARIO	€ 239.342,32		TOT. SODDISFO 45,5%	€ 118.630,54

I TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO sono prospettati nell'arco temporale di **massimo di 7 anni** eventualmente riducibili nel caso di minor passivo accertato in corso di procedura o in caso di sopravvenienze attive.

A tal fine si segnala inoltre sin d'ora che la signora [REDACTED] è disponibile a mettere a disposizione dei creditori l'anticipo sul TFR che dovesse percepire dal proprio datore di lavoro e che ha già richiesto, ricorrendone le condizioni di legge, così riducendo i tempi di attuazione del piano.

*** * ***

VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'IPOTESI LIQUIDATORIA

Sulla base di quanto sin qui esposto, è palese la situazione di sovraindebitamento in cui versano i coniugi [REDACTED] stante l'evidente squilibrio tra la posizione debitoria, da un lato, ed il patrimonio e la capacità reddituale dall'altro lato, tale da determinare l'incapacità definitiva di assolvere al pagamento del debito.

Gli istanti godono di un reddito complessivo assolutamente insufficiente a far fronte alla situazione di sovraindebitamento generata dai debiti contratti per la ristrutturazione dell'abitazione principale.

Essi non dispongono di liquidità e, al di fuori della proprietà della casa di abitazione, non possiedono ulteriore patrimonio liquidabile e comunque sufficiente a coprire i debiti.

Al fine di valutare la convenienza per i creditori del Piano del consumatore loro proposto, è necessario metterlo a confronto con l'unica alternativa possibile cioè con l'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 268 segg CCII.

Tale confronto evidenzia che la liquidazione del patrimonio non potrebbe portare a risultati più convenienti per i creditori, come ci apprestiamo a dimostrare.

L'unico immobile aggredibile dai creditori è la casa di proprietà, la quale è gravata da mutuo ipotecario di primo grado che si estinguerà il 31/05/2041.

Peraltro, ai fini che qui interessano, va evidenziato che, come risulta dalla perizia di stima, **il valore dell'immobile di proprietà dei coniugi [REDACTED] lordo del mutuo, ammonta a 212.840= euro.**

Va tuttavia considerato che il valore di stima dell'immobile attribuito dal perito non può corrispondere all'effettivo valore di realizzo in caso di vendita forzata dell'immobile.

Occorre infatti considerare la necessità di procedere alla vendita all'asta dell'immobile.

Sulla base dell'*id quod plerumque accidit* in ambito di vendite giudiziali, è ragionevole ipotizzare una riduzione del prezzo di vendita, rispetto al valore di perizia, di almeno il 25% (ipotizzando pertanto che l'immobile venga venduto all'esito di almeno due esperimenti di vendita e che si trovino dei potenziali acquirenti).

A ciò aggiungasi che si deve tener conto delle spese della procedura esecutiva (legali, stimatore, delegato alla vendita, pubblicità, etc.) che vanno a gravare sull'importo realizzato dalla vendita e che, paramtrate al valore di stima dell'immobile, ben potrebbero essere realisticamente calcolate nell'ordine di € 12.000=.

Sulla base delle considerazioni che precedono, è possibile ipotizzare che il valore netto di realizzo dell'immobile nell'ambito di un'ipotetica liquidazione forzata del bene si aggirerebbe attorno ad € 147.750= ($213.000 - 25\% = 159.750$ meno spese 12.000=).

Detratta la parte spettante al creditore ipotecario di 1° grado, cioè alla banca mutuante, attualmente pari a €. 103.245=, rimarrebbero disponibili per tutto il ceto creditorio chirografario, compreso l'OCC e l'advisor, non più di €. 45.000=.

Ciò precisato, ne consegue che in un eventuale **scenario di liquidazione controllata ex art. 268 CCII**, che costituisce l'alternativa all'omologa del piano del consumatore, la situazione sarebbe la seguente.

Anzitutto va ipotizzato un netto residuo **ricavato dalla vendita e reso disponibile ai creditori di circa €. 45.000, come poc'anzi determinato.**

A tale importo vanno poi aggiunti i **redditi messi a disposizione dei coniugi nei tre anni successivi all'omologa del piano, ai sensi dell'art. 279 CCII, calcolati al netto** della parte di spese necessarie al mantenimento come sopra calcolate e, necessariamente, dell'affitto di una nuova abitazione visto che a seguito dell'esecuzione immobiliare i coniugi non disporrebbero più di alcun alloggio

Nello specifico, detratte le spese necessarie al mantenimento dei coniugi, come sopra calcolate e l'affitto di una nuova abitazione stimato in € 750= mensili (considerato che se la casa di proprietà venisse esitata in sede espropriativa, i coniugi necessiterebbero comunque di un alloggio), ai coniugi rimarrebbero circa € 1.100= mensili a disposizione del piano che, versati nei tre anni successivi all'omologa, ai sensi dell'art. 279 CCII, apporterebbero una somma di **circa € 42.900=**

In aggiunta a quanto residuerebbe dalla vendita della casa di abitazione, detratto l'importo residuo del mutuo, **consentirebbe ai creditori di realizzare la somma complessiva di circa € 87.900= (42.900 + 45.000)**, importo ampiamente insufficiente - anche in caso di realizzo previa esecuzione immobiliare - al pagamento del complessivo debito ai sensi dell'art. 67 Comma 4 Codice della Crisi.

Non solo, ma va poi considerato che dai 87.900= euro va detratto il compenso del Liquidatore, ditalché, **l'importo disponibile ammonterebbe a meno di € 75.000.**

Il passivo di liquidazione non varierebbe di molto rispetto a quello sopra considerato nel Piano del Consumatore, che il totale del debito privilegiato e chirografario rimarrebbe invariato e in ogni caso si dovrebbe tenere conto anche del compenso in favore dell'OCC, la cui funzione è indispensabile e che rimarrebbe presumibilmente invariato rispetto al preventivo di spesa del Piano del Consumatore, mentre le sole spese dell'Advisor andrebbero calcolate in chirografo.

Il passivo ammonterebbe quindi a circa 239.342,32 = mentre l'attivo disponibile sarebbe pari a € 75.000 circa, ditalchè la percentuale offerta ai chirografari, detratti i crediti prededucibili, sarebbe pari al 25%.

Traendo le conclusioni, alla luce di conteggi che precedono, è evidente la convenienza del Piano del Consumatore, ancorchè i tempi di esecuzione siano più lunghi dei tre anni ipotizzati per la liquidazione.

Attuando il piano di ristrutturazione dei debiti, così come proposto dai coniugi ██████████ nell'arco temporale di 7 anni, i ricorrenti riuscirebbero a mettere a disposizione dei creditori la somma complessiva di € 118.300=, somma grazie alla quale i creditori verrebbero soddisfatti in percentuale sensibilmente migliorativa.

Paragonando le due ipotesi di attuazione del Piano di ristrutturazione dei debiti e della Liquidazione del patrimonio, possiamo riepilogare quanto segue:

Ristrutturazione dei debiti	Importi	Liquidazione del patrimonio	Importi
Stipendi netti mensili coniugi per 84 mesi detratte le spese mensili	€ 118.300	Stipendi netti coniugi per 36 mesi	€ 42.900
		Residuo realizzo vendita forzata abitazione	€ 45.000
TOTALE DISPONIBILE	€ 118.300	TOTALE DISPONIBILE	€ 87.900

Alla luce di quanto sopra, considerati i redditi annuali di entrambi i coniugi e le spese mensili insopprimibili, l'unica soluzione praticabile per i coniugi ██████████ consiste nel proporre ai creditori un PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.

*** * ***

QUANTO ALLA MERITEVOLEZZA

Abbiamo già detto che la causa di sovraindebitamento dei coniugi ██████████ dipesa del tutto incolpevolmente dalle vicende strettamente connesse e collegate alla compravendita e al percorso di ristrutturazione della loro abitazione principale, laddove si sono presentati diversi inconvenienti, sia con riguardo ai maggiori e inizialmente imprevisi lavori da eseguire dovuti alle problematiche incontrate sull'immobile e non conosciute al tempo dell'acquisto, sia riguardo alle criticità emerse in relazione alle detrazioni fiscali ed alle cessioni dei crediti.

La situazione di sovraindebitamento non è stata quindi determinata da colpa grave, mala fede o frode da parte dei ricorrenti, i quali prima d'ora non hanno mai avuto

difficoltà finanziarie e non hanno mai fatto ricorso alla procedura di esdebitazione e mai vi hanno beneficiato.

*** * ***

Tutto ciò premesso, i signori [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] come sopra rappresentati e assistiti, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all' art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto le proprie responsabilità,

DICHIARANO

- di non essere soggetti o assoggettabili alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della legge n. 3/2012;
- di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012;
- di non aver subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012;
- di essere in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- di impegnarsi a collaborare con l'Organismo di Composizione della Crisi fornendo al medesimo ogni documentazione utile alla ricostruzione della loro effettiva situazione economica e patrimoniale, al momento della presentazione della domanda ed eventualmente alla richiesta di ulteriore documentazione e informazione che si rendesse necessaria, entro il termine che sarà indicato dall'Organismo.
- che sono stati notificati in loro danno i pignoramenti presso terzi sopra richiamati.

Sulla base di quanto sin qui esposto ed illustrato, dimostrata la meritevolezza ed ottenuto il giudizio positivo da parte del Gestore incaricato, anche con riferimento alla fattibilità del piano, i signori [REDACTED]

PROPONGONO

ai creditori il Piano di Ristrutturazione dei debiti così come elaborato dal Gestore incaricato dall'OCC, avv. Marianna Mattei qui allegato e

CHIEDONO

che l'intestato Tribunale, previo l'espletamento di ogni incombenza di rito, **VOGLIA DISPORRE L'OMOLOGAZIONE.**

CHIEDONO

altresì che, all'esito dell'esecuzione del piano, la cancellazione dell'ipoteca in favore di Centromarca Banca, e venga altresì disposta la sospensione di ogni azione esecutiva promossa e/o promuovenda nei confronti dei signori [REDACTED] [REDACTED] anche di procedure che nelle more dovessero venire promosse.

I signori [REDACTED] formulano altresì

ISTANZA

ex art. 67 comma 5 Codice della Crisi

e chiedono di venire autorizzati ai sensi della citata norma a proseguire nel rimborso delle rate del mutuo ipotecario in favore di Centromarca Banca, nonché al pagamento in favore di Leaseplan Italia S.p.a. delle rate relative al contratto di noleggio a lungo termine dell'autovettura in uso ai coniugi [REDACTED]

Infine i signori [REDACTED] formulano

ISTANZA DI SOSPENSIONE ex art. 70 comma 4 Codice della Crisi

chiedendo sin d'ora che il Tribunale voglia disporre la sospensione di ogni azione esecutiva promossa e/o promuovenda nei confronti dei signori [REDACTED] [REDACTED] che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano e voglia altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei coniugi [REDACTED] fino alla conclusione del procedimento.

Con riserva di integrare la documentazione già prodotta e fornire ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che venisse richiesto.

Si producono i seguenti documenti:


- documento d'identità di [REDACTED]
 - documento d'identità di [REDACTED]
 - Relazione Gestore della Crisi avv. Marianna Mattei e relativi allegati
 - Versamento del contributo unificato
 - Procura alle liti
1. Atto Compravendita abitazione San Donà (VE), [REDACTED]
 2. Compravendita abitazione San Donà via Ipazia
 3. Atto mutuo fondiario Centromarca Banca
 4. Atto Compravendita appartamento Caorle (VE)
 5. Atto Compravendita appartamento Pavia
 6. Istanza OCC Ordine Avvocati Venezia
 7. Nomina Gestore avv. Marianna Mattei
 8. Relazione Gestore avv. Marianna Mattei
 9. Stato Famiglia [REDACTED]
 10. Fido "ponte" Centromarca Banca
 11. Cessione quinto [REDACTED]
 12. Cessione quinto [REDACTED]
 13. Prestito infruttifero Davide Midena
 14.
 - 14A Decreto ingiuntivo e precetto Alessandro Ursella 28.5.24
 - 14 B Precetto rinnovativo Ursella del 15.07.24
 15. Prestito Deutsche Bank
 16. Fido Carta credito Deutsche Bank
 17. Finanziamento Compass
 18. Debito Impresa Edile Donadon
 19. Debito Panighello Costruzioni
 20. Debito Quintavalle e Basso Lattonieri
 21. Debito Idrosanitaria Piave
 22. Debito Teso Impianti Elettrici
 23. Debito MAP
 24. Debito Barosco Cedice S.p.a.
 25. Debito Veritas servizio idrico
 26. Debito Veritas TARI
 27. Debito Regione Veneto – Bollo Auto
 28. Debito Consorzio di Bonifica
 29. Pec contestazione debito da avv. Furlanetto a Serramenti Ragazzo del 20.5.24
 30. Preventivo OCC
 31. Pignoramento presso terzi Ursella
 32. Perizia Stima Immobile Ing. Giovanni Manzini
 33. Contratto noleggio auto lungo termine Leaseplan Italia S.p.a.
 34. C/C CentroMarca Banca n.
 35. C/C Poste Italiane
 36. C/C Conto Arancio [REDACTED]
 37. C/C Conto Arancio [REDACTED]
 38. Cedolini pensione [REDACTED]

- 39. Buste paga [REDACTED]
- 40. Dichiarazioni redditi 2021
- 41. Dichiarazioni redditi 2022
- 42. Dichiarazioni redditi 2023
- 43. Preventivo avv. Alberto Furlanetto

Ai fini fiscali si attesta che è dovuto un contributo unificato di €. 98

Mestre, lì 31 luglio 2024

Avv. Alberto Furlanetto



FURLANETTO
ALBERTO
02.08.2024
09:59:44
GMT+01:00